

**AUTORITÀ DI BACINO INTERREGIONALE
DEL FIUME MAGRA**

DECRETO N. 15

DEL 24.03.10

Oggetto: Piano Stralcio “Tutela dei corsi d’acqua interessati da derivazioni” (PDER - DCI 65/00 e 73/00; DCRT 259/00, DCRL 15/01).
Modifiche puntuali aventi esclusivo carattere di “adeguamento tecnico” agli art. 2, 5, 6, 7, 8, 10 e 12 Norme di Attuazione (NdA) ai sensi art. 14 comma 2 NdA stesse.

Allegati parte integrante: n. 1

Il Segretario Generale

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (GU 14.04.06) recante “*Norme in materia ambientale*”, la cui Parte III “*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dell’inquinamento e di gestione delle risorse idriche*” è entrata in vigore il 29.04.06;

Visto in particolare, l’art 63 del suddetto Decreto Legislativo, che prevede la soppressione delle Autorità di Bacino ex L. 183/89 e l’istituzione delle Autorità di bacino distrettuali, nonché l’emanazione di apposito D.P.C.M. volto a disciplinare il trasferimento di funzioni e il periodo transitorio;

Visto il Decreto Legge 30.12.08, n. 208, (G.U. n. 304 del 31.12.08), recante “*Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell’ambiente*”, convertito, con modificazioni, dalla L. 27.02.09, n. 13, ed in particolare il comma 1 dell’art. 1, che sostituisce il comma 2 bis dell’art. 170 del D. Lgs. 152/06 e dispone la proroga delle Autorità di Bacino ex L. 183/89 fino all’entrata in vigore del DPCM di cui all’art. 63 del medesimo D. Lgs. 152/06, sopra citato;

Considerato che il DPCM di cui sopra non risulta a tutt’oggi emanato e non sono state quindi costituite le Autorità di Bacino distrettuale;

Vista l’intesa “*Continuità delle funzioni dell’Autorità di Bacino interregionale del Fiume Magra*” sottoscritta ai sensi della LRL n.10/08 e della DGRT. n. 355/06 dalle Regioni Toscana e Liguria in data 04/06/2008, con la quale le due Regioni, richiamato il Protocollo d’Intesa approvato con DCRT 371/96 e DCRL 10/97 per la costituzione dell’Autorità di Bacino del Fiume Magra e per disciplinare lo svolgimento delle funzioni amministrative relative al bacino stesso, concordano e convergono circa la necessità di continuare ad assicurare la continuità degli organi ed il proseguimento nell’esercizio delle funzioni di questa Autorità di Bacino, assumendone gli oneri conseguenti e mantenendo in essere gli accordi già definiti;

Viste le Delibere n. 65 del 24.02.00 e n. 73 del 14.03.00 del Comitato Istituzionale di questa Autorità di Bacino, recanti “*Adozione del Piano Stralcio Tutela dei corsi d’acqua interessati da derivazioni*”, (nel seguito PDER) rispettivamente per i territori toscano e ligure del bacino del Fiume Magra;

Viste le Delibere di Consiglio Regionale della Toscana n. 259 del 13.12.00, pubblicata sul BURT parte II n. 3 del 17.01.01 e del Consiglio Regionale della Liguria n. 15 del 21.04.01, pubblicata sul BURL parte II n. 21 del 23.05.01, relative all’approvazione del Piano Stralcio “*Tutela dei corsi d’acqua interessati da derivazioni*” rispettivamente per i territori toscano e ligure del bacino del Fiume Magra;

Rilevato che l’art. 14 comma 2 delle Norme di Attuazione (NdA) di tale Piano Stralcio prevede che “*Verifiche e modifiche puntuali aventi esclusivamente carattere di adeguamento tecnico possono essere adottate dal Comitato Tecnico dell’Autorità di bacino per rispondere all’emergere di problematiche specifiche, a nuove esigenze o all’acquisizione di nuove conoscenze*”;

Visto l'atto di approvazione del Comitato Tecnico n. 644, assunto nella seduta del 23.03.10, relativo all'approvazione di modifiche puntuali, aventi esclusivamente carattere di "adeguamento tecnico", agli art. 2, 5, 6, 7, 8, 10 e 12 NdA PDER, finalizzate a:

- inserire nel testo delle stesse NdA le interpretazioni autentiche di talune disposizioni, elaborate dal Comitato Tecnico nel corso degli anni su richiesta degli Enti competenti, nonché nuove interpretazioni autentiche ritenute necessarie;
- tenere conto degli aggiornamenti intervenuti dal marzo 2000 ad oggi in merito a taluni riferimenti bibliografici e normativi;
- tenere conto di alcuni pareri precedentemente espressi, nei quali, in mancanza di espliciti disposti normativi, si sono di fatto definite prassi istruttorie;

il tutto al fine di rendere tali Norme di Attuazione maggiormente chiare ed univoche;

Considerato che le modifiche alle NdA PDER oggetto del presente atto riguardano, in particolare, le seguenti disposizioni:

- all'art. 2, la sostituzione delle parole da "*allegato A*" a "*4 febbraio 1997, n.10*" con le parole "*allegata al DPR 21.12.99, recante "Delimitazione del bacino idrografico del F. Magra"*" (GU n. 195 del 22.08.00);
- all'art. 5 comma 1 lett. a) l'introduzione, nella tabella di cui alla medesima lettera, con un'apposita nota a piè di pagina, della specificazione che con l'indicazione "*Arlia (impianto elettrico esistente)*" si intende che il limite inferiore del tratto dichiarato indisponibile per nuove derivazioni sul T. Rosaro termina al punto di restituzione al T. Rosaro stesso delle acque utilizzate dalla centrale idroelettrica esistente sita presso la loc. Arlia (seduta Comitato Tecnico 19.02.08).
- all'art. 5 comma 2 l'introduzione, dopo le parole "*di cui al comma 1*" delle parole "*nonché alla norma di cui al comma 1 del successivo articolo 6*";
- all'art. 5 comma 3 l'introduzione, con un'apposita nota a piè di pagina, della specificazione che per "*riattivazione di derivazioni per alimentare vecchi mulini*" s'intende la rimessa in esercizio dell'opera di presa nello stesso sito e l'utilizzazione dello stesso punto di restituzione, nonché, possibilmente, dello stesso fabbricato (mulino) già utilizzato dalla derivazione dismessa, fatta salva la possibilità di interventi di recupero e adeguamento funzionale e tecnologico di tali opere, ma comunque nei medesimi siti, escludendo quindi la realizzazione di nuove opere di presa o di restituzione in siti diversi, sia sul medesimo corso d'acqua che su altri, relativamente a mulini ad oggi non funzionanti e privi di concessione di derivazione in quanto decaduta o mai richiesta in precedenza, ed anche il rinnovo della concessione di derivazione di mulini esistenti e funzionanti, purché, in entrambi i casi, essi siano adibiti ad uso esclusivo o comunque prevalente di macinazione di cereali, castagne ecc., intendendo che l'eventuale produzione di energia elettrica possa avvenire purché sia sfruttata la stessa portata utilizzata per la macinazione, come uso aggiuntivo e contestuale ad essa e non alternativo (in merito al concetto di riattivazione: seduta Comitato Tecnico 08.02.05, per analogia con quanto definito per l'art. 6 comma 2 lett. b); in merito al rinnovo in un tratto indisponibile: Pareri 631 e 632);
- all'art. 5 l'inserimento, dopo il comma 3, del seguente comma 4: "*Per le fattispecie di derivazioni di cui al comma 3, le deroghe agli art. 7, 9 e 10 si applicano, con le medesime condizioni, anche al di fuori dei tratti dichiarati indisponibili per nuove derivazioni, di cui al comma 1, e dei tratti soggetti al limite di densità massima di derivazioni, di cui al comma 1 dell'art. 6*" (in merito: Pareri 615 e 629);
- all'art. 6 comma 1, secondo periodo, l'introduzione, dopo le parole "*nuove derivazioni*" delle parole "*ad uso non irriguo*" e fra le parole "*a monte di una*" e "*esistente*" della parola "*derivazione*", (seduta Comitato Tecnico del 23.02.10);

- all'art. 6 comma 1, secondo periodo, l'introduzione, con apposite note a piè di pagina, delle specificazioni che per "a monte" s'intende non necessariamente la stessa asta idrica già interessata dalla derivazione esistente, ma anche un suo affluente, sub-affluente, tributario o altro corso d'acqua comunque identificabile, e quindi un qualsiasi punto del reticolo idrografico che afferisce all'opera di presa esistente, e che per "derivazione esistente" si intende ogni derivazione la cui richiesta di concessione risulti agli atti dell'Ente competente al momento della presentazione di una "nuova" istanza, e per la quale non sia nel frattempo intervenuto un espresso provvedimento di diniego, revoca, decadenza, archiviazione, rinuncia da parte del richiedente ad una concessione già rilasciata, al rinnovo della stessa o all'istruttoria di una nuova richiesta, o altro atto, comunque denominato, adottato dall'Ente competente, che permetta di non considerare più tale concessione pregressa, o anche solo la relativa richiesta di concessione, nell'ambito del quadro conoscitivo e quindi dell'istruttoria dell'ammissibilità di una "nuova" domanda. Ciò indipendentemente dal fatto che una richiesta di derivazione precedentemente presentata sia stata o meno successivamente concessa, o che l'impianto sia stato o meno effettivamente realizzato, sia o meno funzionante o altro (seduta Comitato Tecnico del 23.02.10);
- all'art 6, l'introduzione, dopo il comma 1, del seguente comma 1bis: "alcuni esempi pratici dell'applicazione della norma di cui al comma 1 sono illustrati in appendice alle presenti Norme"
- all'art. 6 comma 2 lett. a) l'introduzione, con un'apposita nota a piè di pagina, della specificazione che, qualora la derivazione di monte abbia la restituzione non già sulla medesima asta fluviale interessata dalla presa, ma su un'asta fluviale diversa, per "superficie del bacino sotteso al punto di restituzione della derivazione posta a monte", da considerare ai fini della verifica dell'applicabilità della deroga di cui alla medesima disposizione, s'intende la superficie del bacino afferente all'asta principale chiuso immediatamente a valle del punto di immissione nell'asta principale dell'affluente su cui la restituzione è ubicata (seduta Comitato Tecnico del 12.07.05);
- all'art. 6 comma 2 lett. b) l'introduzione, con un'apposita nota a piè di pagina, della specificazione che per "riattivazione" si intende, in analogia con quanto già sopra indicato per l'art. 5 comma 3, la rimessa in esercizio dell'opera di presa nello stesso sito e l'utilizzazione dello stesso punto di restituzione, nonché, possibilmente, dello stesso fabbricato di centrale già utilizzato dalla derivazione dismessa, fatta salva la possibilità di interventi di recupero e adeguamento funzionale e tecnologico di tali opere, ma comunque nei medesimi siti, escludendo quindi la realizzazione di nuove opere di presa o di restituzione in siti diversi, sia sul medesimo corso d'acqua che su altri, e che per "potenziamento" si intende, nell'ambito della riattivazione di una centrale dismessa come sopra definita, il migliore sfruttamento della portata derivata, con conseguente maggiore produzione di energia rispetto alla quantità prodotta dalla centrale stessa all'epoca del suo funzionamento, e/o l'incremento della portata derivata, fermi restando il DMV non modulato e il luogo di presa, ed escludendo perciò derivazioni aggiuntive (seduta Comitato Tecnico del 08.02.05);
- all'art 6, l'introduzione, dopo il comma 2, del seguente comma 2bis: "alcuni esempi pratici dell'applicazione della norma di cui al comma 2 sono illustrati in appendice alle presenti Norme"
- all'art. 6 comma 3, l'introduzione, dopo le parole "Nel caso del precedente punto 2", delle parole "qualora entrambe le derivazioni siano ad uso non irriguo"; (seduta Comitato Tecnico del 23.02.10);
- all'art. 6 comma 4 l'introduzione, con un'apposita nota a piè di pagina, della specificazione che per "derivazione già esistente" si intende una derivazione la cui concessione sia stata rilasciata prima del 16.12.98, data di pubblicazione su GU, BURT

- e BURL dell'avviso di adozione del Progetto di Piano Stralcio "Tutela dei corsi d'acqua interessati da derivazioni" (seduta Comitato Tecnico del 23.02.10);
- all'art. 6 comma 5 l'introduzione, con un'apposita nota a piè di pagina, della specificazione che per "*punto di restituzione delle acque sull'asta principale*" s'intende, nel caso in cui la restituzione avvenga su un affluente, il punto di confluenza tra l'affluente e l'asta principale (seduta Comitato Tecnico del 12.07.05);
 - all'art. 7 comma 1, dopo la tabella relativa al *Fattore A (Altitudine)*, l'introduzione del seguente periodo: "*I valori di superficie, precipitazioni medie ed altitudine media del bacino sotteso all'opera di presa della derivazione, da utilizzarsi nelle tabelle di cui sopra, potranno essere forniti, su richiesta, da questa Autorità di Bacino, mediante utilizzo del modello idrologico MOBIDIC. Il richiedente si impegna, in tal caso, a citare la fonte del dato*".
 - all'art. 7 comma 1, l'introduzione, dopo la tabella relativa al *Fattore QB (Qualità biologica del corso d'acqua)*, del seguente periodo: "*Per la valutazione del Fattore QB di cui sopra, è data facoltà al proponente di non produrre uno studio dell'IBE del tratto di corso d'acqua sotteso alla derivazione, ma di utilizzare il parametro massimo previsto, pari ad 1,4*";
 - all'art. 7 comma 1, l'introduzione, dopo la tabella relativa al *Fattore QR (Qualità delle acque restituite)*, del seguente periodo "*Nei casi di uso non irriguo idroelettrico o per produzione di forza motrice, il fattore QR di cui alla tabella sopra riportata può essere posto uguale ad 1, corrispondente a nessun livello di peggioramento, in quanto l'uso per produzione di energia elettrica o di forza motrice o non comporta generalmente alcun peggioramento del livello di qualità delle acque una volta utilizzate*";
 - all'art. 7, comma 1, lett. a) del paragrafo Fattore N (naturalità), secondo capoverso, dopo le parole "*applicando l'Indice di Funzionalità Fluviale (I.F.F.) col metodo*" la sostituzione delle parole "*d'imminente pubblicazione da parte dell'ANPA*" con le parole "*pubblicato da APAT (ora ISPRA) nel 2007*" e l'introduzione, con un'apposita nota a piè di pagina, dell'indicazione "*APAT 2007. IFF 2007. Indice di Funzionalità Fluviale APAT, Roma, Collana manuali APAT, 325 pp.*";
 - all'art. 7, comma 1, lett. c) del paragrafo Fattore N (naturalità), l'introduzione, dopo la tabella "*Indice di naturalità*", del seguente periodo: "*Per la valutazione del Fattore N di cui sopra, è data facoltà al proponente di non produrre uno studio dell'IFF del tratto di corso d'acqua sotteso alla derivazione, ma di utilizzare il parametro massimo previsto, pari ad 1,6. Analogamente, è data facoltà al proponente di non richiedere all'INFS (ora ISPRA) dati sulla presenza o meno di specie ombrello di interesse comunitario, ma di incrementare di 0,1 il fattore N utilizzato*";
 - all'art. 7, comma 1, lett. a) e b) del paragrafo Fattore L7,5 (Lunghezza), l'introduzione, con un'apposita nota a piè di pagina, della specificazione che per "*derivazione già esistente*" si intende una derivazione la cui concessione sia stata rilasciata prima del 16.12.98, data di pubblicazione su GU, BURT e BURL dell'avviso di adozione del Progetto di Piano Stralcio "Tutela dei corsi d'acqua interessati da derivazioni" (seduta Comitato Tecnico del 23.02.10);
 - all'art. 8 comma 1 lett. b) l'introduzione, con un'apposita nota a piè di pagina, della specificazione che per "*QRILMIN*" s'intende la portata minima, pari ad un terzo della "*portata abituale estiva*", come definita allo stesso comma 1 art. 8, che deve essere lasciata fluire in alveo presso il punto di presa, e che pertanto, quando la portata naturale che fluisce in alveo a monte dell'opera di presa risulta inferiore ad un terzo della "*portata abituale estiva*" stessa, la derivazione deve cessare di funzionare, e potrà riprendere a derivare soltanto quando la portata naturale che fluisce in alveo a monte dell'opera di presa ritornerà ad essere superiore al valore di cui sopra, derivando soltanto l'eccedenza rispetto a tale valore;

- all'art. 8 comma 1, l'inserimento, fra il primo ed il secondo capoverso, del seguente periodo: *“La portata abituale estiva, come sopra definita, relativa ad un qualsiasi punto del reticolo idrografico del bacino del F. Magra e del T. Parmignola, potrà essere calcolata utilizzando la procedura descritta al Paragrafo D3 della Relazione Generale al presente Piano Stralcio, o stimata, su richiesta, da questa Autorità di Bacino, mediante utilizzo del modello idrologico MOBIDIC. Il richiedente si impegna, in tal caso, a citare la fonte del dato”*;
- all'art. 10 comma 1 l'inserimento, dopo le parole “a qualsiasi uso destinata” delle parole *“ed in coerenza con i criteri adottati dal Comitato Tecnico”*;
- all'art. 10 comma 1 l'introduzione, con un'apposita nota a piè di pagina, della specificazione che per *“portata rilasciata in alveo”* s'intende la quota parte della portata naturale che non è oggetto di derivazione e che pertanto è lasciata fluire in alveo;
- all'art. 10 comma 1 l'introduzione, dopo il terzo periodo, del seguente periodo: *“L'obbligo di cui sopra s'intende assolto anche mediante inserimento dei dati rilevati su un apposito sito web, da aggiornarsi in tempo reale, e mediante l'indicazione, sul luogo della derivazione, dell'indirizzo web stesso, nonché della corrispondenza fra livelli idrometrici misurati e portate”*;
- all'art. 10 comma 2 l'introduzione, con un'apposita nota a piè di pagina, della specificazione che i criteri di cui allo stesso comma sono stati adottati con Decreto del Segretario Generale n. 15 del 04.04.08, disponibile per consultazione sul sito web dell'Autorità di Bacino;
- all'art. 10 comma 4 lett. b), l'introduzione, con apposite note a piè di pagina, delle specificazioni che per *“concessioni già presenti”* si intendono le “derivazioni esistenti”, nel senso definito per l'art. 6 comma 1, e che per *“quantità pari a quella prevista per garantire i diritti preesistenti”* si intende che il nuovo impianto potrà derivare purché sia sempre verificata la condizione che la portata naturale residua (cioè al netto della portata sottratta dalla nuova derivazione) che fluisce in alveo in corrispondenza dell'opera di presa esistente sia pari o superiore al valore minimo che assicura il rilascio del DMV base e modulato definiti per la presa esistente e che permette alla stessa di derivare la portata massima indicata nella concessione (seduta Comitato Tecnico del 23.02.10), precisando altresì che tale criterio non si applica nel caso in cui i titolari della concessione esistente e della nuova concessione siano i medesimi o raggiungano accordi diversi relativi alla gestione dei rispettivi impianti, nei quali casi la riduzione delle portate non è dovuta, fermo restando l'obbligo di rilascio del DMV base e modulato da parte di ciascuna delle due derivazioni;
- all'art 10, comma 4 lett. b), l'introduzione, al termine, del seguente periodo: *“alcuni esempi pratici dell'applicazione di quanto sopra sono illustrati in appendice alle presenti Norme”*;
- all'art. 12, comma 2, lett. c), l'introduzione, con un'apposita nota a piè di pagina, della specificazione che per *“derivazione già esistente”* si intende una derivazione la cui concessione sia stata rilasciata prima del 16.12.98, data di pubblicazione su GU, BURT e BURL dell'avviso di adozione del Progetto di Piano Stralcio “Tutela dei corsi d'acqua interessati da derivazioni” (seduta Comitato Tecnico del 23.02.10);
- l'inserimento, in Appendice alle Norme, di n. 21 disegni, riportati nell'allegato parte integrante del presente decreto, esplicativi delle disposizioni di cui agli art. 6 comma 1, 6 comma 2 lett. a) e 10 comma 4 lett. b) delle Norme stesse;

Preso atto che il Comitato, contestualmente all'approvazione delle modifiche puntuali alle NdA PDER di cui sopra, ha dato mandato al Segretario Generale:

- di adottare le stesse con proprio atto, dandone comunicazione al Comitato Istituzionale;

- di provvedere alla trasmissione del proprio atto agli Enti Locali competenti in materia e territorialmente interessati, nonché all'inserimento dell'atto stesso nel sito web dell'Autorità di Bacino;

Preso atto, altresì, che il Comitato ha stabilito che le modifiche puntuali ad esclusivo carattere di adeguamento tecnico alle NdA PDER, di cui all'approvazione n. 644 del 23.03.10 citata, assumono efficacia all'atto del ricevimento del relativo atto del Segretario Generale da parte degli Enti interessati;

Ritenuto pertanto di adottare le modifiche puntuali, aventi esclusivo carattere di adeguamento tecnico, alle NdA PDER, di cui all'atto n. 644 del 23.03.10 del Comitato Tecnico, sopra indicate;

Considerato che il sottoscritto è stato nominato Segretario Generale di questa Autorità di Bacino con Delibera n° 225 del 27.08.2009 del Comitato Istituzionale;

DECRETA

per i motivi di cui in premessa,

1. di adottare le seguenti modifiche, aventi esclusivamente carattere di adeguamento tecnico, alle NdA Piano Stralcio "Tutela dei corsi d'acqua interessati da derivazioni", (DCI 65/00 e 73/00, DCRT 259/00, DCRL 15/01):
 - a) all'art. 2, le parole da *"allegato A"* a *"4 febbraio 1997, n.10"* sono sostituite con le parole *"allegata al DPR 21.12.99, recante "Delimitazione del bacino idrografico del F. Magra"* (GU n. 195 del 22.08.00);
 - b) all'art. 5 comma 2, dopo le parole *"di cui al comma 1"* sono introdotte le parole *"nonché alla norma di cui al comma 1 del successivo articolo 6"*;
 - c) all'art. 5 comma 1 lett. a) è introdotta, nella tabella di cui alla medesima lettera, con un'apposita nota a piè di pagina, la specificazione che con l'indicazione *"Arlia (impianto elettrico esistente)"* si intende che il limite inferiore del tratto dichiarato indisponibile per nuove derivazioni sul T. Rosaro termina al punto di restituzione al T. Rosaro stesso delle acque utilizzate dalla centrale idroelettrica esistente sita presso la loc. Arlia (seduta Comitato Tecnico 19.02.09).
 - d) all'art. 5 comma 3 è introdotta, con un'apposita nota a piè di pagina, la specificazione che per *"riattivazione di derivazioni per alimentare vecchi mulini"* s'intende la rimessa in esercizio dell'opera di presa nello stesso sito e l'utilizzazione dello stesso punto di restituzione, nonché, possibilmente, dello stesso fabbricato (mulino) già utilizzato dalla derivazione dismessa, fatta salva la possibilità di interventi di recupero e adeguamento funzionale e tecnologico di tali opere, ma comunque nei medesimi siti, escludendo quindi la realizzazione di nuove opere di presa o di restituzione in siti diversi, sia sul medesimo corso d'acqua che su altri, relativamente a mulini ad oggi non funzionanti e privi di concessione di derivazione in quanto decaduta o mai richiesta in precedenza, ed anche il rinnovo della concessione di derivazione di mulini esistenti e funzionanti, purché, in entrambi i casi, essi siano adibiti ad uso esclusivo o comunque prevalente di macinazione di cereali, castagne ecc., intendendo che l'eventuale produzione di energia elettrica possa avvenire purché sia sfruttata la stessa portata utilizzata per la macinazione, come uso aggiuntivo e contestuale ad essa e non alternativo;
 - e) all'art. 5 è inserito, dopo il comma 3, il seguente comma 4: *"Per le fattispecie di derivazioni di cui al comma 3, le deroghe agli art. 7, 9 e 10 si applicano, con le*

medesime condizioni, anche al di fuori dei tratti dichiarati indisponibili per nuove derivazioni, di cui al comma 1, e dei tratti soggetti al limite di densità massima di derivazioni, di cui al comma 1 dell'art. 6”;

- f) all'art. 6 comma 1, secondo periodo, sono introdotte, dopo le parole “nuove derivazioni”, le parole “ad uso non irriguo” e fra le parole “a monte di una” e “esistente” la parola “derivazione”;
- g) all'art. 6 comma 1, secondo periodo, sono introdotte, con apposite note a piè di pagina, le specificazioni che per “a monte” s'intende non necessariamente la stessa asta idrica già interessata dalla derivazione esistente, ma anche un suo affluente, sub-affluente, tributario o altro corso d'acqua comunque identificabile, e quindi un qualsiasi punto del reticolo idrografico che afferisce all'opera di presa esistente, e che per “derivazione esistente” si intende ogni derivazione la cui richiesta di concessione risulti agli atti dell'Ente competente al momento della presentazione di una “nuova” istanza, e per la quale non sia nel frattempo intervenuto un espresso provvedimento di diniego, revoca, decadenza, archiviazione, rinuncia da parte del richiedente ad una concessione già rilasciata, al rinnovo della stessa o all'istruttoria di una nuova richiesta, o altro atto, comunque denominato, adottato dall'Ente competente, che permetta di non considerare più tale concessione pregressa, o anche solo la relativa richiesta di concessione, nell'ambito del quadro conoscitivo e quindi dell'istruttoria dell'ammissibilità di una “nuova” domanda. Ciò indipendentemente dal fatto che una richiesta di derivazione precedentemente presentata sia stata o meno successivamente concessa, o che l'impianto sia stato o meno effettivamente realizzato, sia o meno funzionante o altro;
- h) all'art 6 è introdotto, dopo il comma 1, il seguente comma 1bis: “alcuni esempi pratici dell'applicazione della norma di cui al comma 1 sono illustrati in appendice alle presenti Norme”;
- i) all'art. 6 comma 2 lett. a) è introdotta, con un'apposita nota a piè di pagina, la specificazione che, qualora la derivazione di monte abbia la restituzione non già sulla medesima asta fluviale interessata dalla presa, ma su un'asta fluviale diversa, per “superficie del bacino sotteso al punto di restituzione della derivazione posta a monte”, da considerare ai fini della verifica dell'applicabilità della deroga di cui alla medesima disposizione, s'intende la superficie del bacino afferente all'asta principale chiuso immediatamente a valle del punto di immissione nell'asta principale dell'affluente su cui la restituzione è ubicata;
- j) all'art. 6 comma 2 lett. b) è introdotta, con un'apposita nota a piè di pagina, la specificazione che per “riattivazione” si intende la rimessa in esercizio dell'opera di presa nello stesso sito e l'utilizzazione dello stesso punto di restituzione, nonché, possibilmente, dello stesso fabbricato di centrale già utilizzato dalla derivazione dismessa, fatta salva la possibilità di interventi di recupero e adeguamento funzionale e tecnologico di tali opere, ma comunque nei medesimi siti, escludendo quindi la realizzazione di nuove opere di presa o di restituzione in siti diversi, sia sul medesimo corso d'acqua che su altri, e che per “potenziamento” si intende, nell'ambito della riattivazione di una centrale dismessa come sopra definita, il migliore sfruttamento della portata derivata, con conseguente maggiore produzione di energia rispetto alla quantità prodotta dalla centrale stessa all'epoca del suo funzionamento, e/o l'incremento della portata derivata, fermi restando il DMV non modulato e il luogo di presa, ed escludendo perciò derivazioni aggiuntive;
- k) all'art 6 è introdotto, dopo il comma 2, il seguente comma 2bis: “alcuni esempi pratici dell'applicazione della norma di cui al comma 2 sono illustrati in appendice alle presenti Norme”;
- l) all'art. 6 comma 3, sono introdotte, dopo le parole “Nel caso del precedente punto

- 2”, le parole *“qualora entrambe le derivazioni siano ad uso non irriguo”*;
- m) all’art. 6 comma 4 è introdotta, con un’apposita nota a piè di pagina, la specificazione che per *“derivazione già esistente”* si intende una derivazione la cui concessione sia stata rilasciata prima del 16.12.98, data di pubblicazione su GU, BURT e BURL dell’avviso di adozione del Progetto di Piano Stralcio *“Tutela dei corsi d’acqua interessati da derivazioni”*;
- n) all’art. 6 comma 5 è introdotta, con un’apposita nota a piè di pagina, la specificazione che per *“punto di restituzione delle acque sull’asta principale”* s’intende, nel caso in cui la restituzione avvenga su un affluente, il punto di confluenza tra l’affluente e l’asta principale;
- o) all’art. 7 comma 1, è introdotto, dopo la tabella relativa al *Fattore A (Altitudine)*, il seguente periodo: *“I valori di superficie, precipitazioni medie ed altitudine media del bacino sotteso all’opera di presa della derivazione, da utilizzarsi nelle tabelle di cui sopra, potranno essere forniti, su richiesta, da questa Autorità di Bacino, mediante utilizzo del modello idrologico MOBIDIC. Il richiedente si impegna, in tal caso, a citare la fonte del dato”*.
- p) all’art. 7 comma 1, è introdotto, dopo la tabella relativa al *Fattore QB (Qualità biologica del corso d’acqua)*, il seguente periodo: *“Per la valutazione del Fattore QB di cui sopra, è data facoltà al proponente di non produrre uno studio dell’IBE del tratto di corso d’acqua sotteso alla derivazione, ma di utilizzare il parametro massimo previsto, pari ad 1,4”*;
- q) all’art. 7 comma 1, è introdotto, dopo la tabella relativa al *Fattore QR (Qualità delle acque restituite)*, il seguente periodo *“Nei casi di uso non irriguo idroelettrico o per produzione di forza motrice, il fattore QR di cui alla tabella sopra riportata può essere posto uguale ad 1, corrispondente a nessun livello di peggioramento, in quanto l’uso per produzione di energia elettrica o di forza motrice di non comporta generalmente alcun peggioramento del livello di qualità delle acque una volta utilizzate”*;
- r) all’art. 7, comma 1, lett. a) del paragrafo Fattore N (naturalità), secondo capoverso, dopo le parole *“applicando l’Indice di Funzionalità Fluviale (I.F.F.) col metodo”* le parole *“d’imminente pubblicazione da parte dell’ANPA”* sono sostituite con le parole *“pubblicato da APAT (ora ISPRA) nel 2007”* ed è introdotta, con un’apposita nota a piè di pagina, l’indicazione *“APAT 2007. IFF 2007. Indice di Funzionalità Fluviale APAT, Roma, Collana manuali APAT, 325 pp.”*;
- s) all’art. 7, comma 1, lett. c) del paragrafo Fattore N (naturalità), è introdotto, dopo la tabella *“Indice di naturalità”*, il seguente periodo: *“Per la valutazione del Fattore N di cui sopra, è data facoltà al proponente di non produrre uno studio dell’IFF del tratto di corso d’acqua sotteso alla derivazione, ma di utilizzare il parametro massimo previsto, pari ad 1,6. Analogamente, è data facoltà al proponente di non richiedere all’INFS (ora ISPRA) dati sulla presenza o meno di specie ombrello di interesse comunitario, ma di incrementare di 0,1 il fattore N utilizzato”*;
- t) all’art. 7, comma 1, lett. a) e b) del paragrafo Fattore L7,5 (Lunghezza) è introdotta, con un’apposita nota a piè di pagina, la specificazione che per *“derivazione già esistente”* si intende una derivazione la cui concessione sia stata rilasciata prima del 16.12.98, data di pubblicazione su GU, BURT e BURL dell’avviso di adozione del Progetto di Piano Stralcio *“Tutela dei corsi d’acqua interessati da derivazioni”*;
- u) all’art. 8 comma 1 lett. b) è introdotta, con un’apposita nota a piè di pagina, la specificazione che per *“QRILMIN”* s’intende la portata minima, pari ad un terzo della *“portata abituale estiva”*, come definita allo stesso comma 1 art. 8, che deve essere lasciata fluire in alveo presso il punto di presa, e che pertanto, quando la portata naturale che fluisce in alveo a monte dell’opera di presa risulta inferiore ad un terzo

- della *“portata abituale estiva”* stessa, la derivazione deve cessare di funzionare, e potrà riprendere a derivare soltanto quando la portata naturale che fluisce in alveo a monte dell’opera di presa ritornerà ad essere superiore al valore di cui sopra, derivando soltanto l’eccedenza rispetto a tale valore;
- v) all’art. 8 comma 1, è inserito, fra il primo ed il secondo capoverso, il seguente periodo: *“La portata abituale estiva, come sopra definita, relativa ad un qualsiasi punto del reticolo idrografico del bacino del F. Magra e del T. Parmignola, potrà essere calcolata utilizzando la procedura descritta al Paragrafo D3 della Relazione Generale al presente Piano Stralcio, o stimata, su richiesta, da questa Autorità di Bacino, mediante utilizzo del modello idrologico MOBIDIC. Il richiedente si impegna, in tal caso, a citare la fonte del dato”*;
- w) all’art. 10 comma 1, dopo le parole *“a qualsiasi uso destinata”*, sono inserite le parole *“ed in coerenza con i criteri adottati dal Comitato Tecnico”*;
- x) all’art. 10 comma 1 è introdotta, con un’apposita nota a piè di pagina, la specificazione che per *“portata rilasciata in alveo”* s’intende la quota parte della portata naturale che non è oggetto di derivazione e che pertanto è lasciata fluire in alveo;
- y) all’art. 10 comma 1 è introdotto, dopo il terzo periodo, il seguente periodo: *“L’obbligo di cui sopra s’intende assolto anche mediante inserimento dei dati rilevati su un apposito sito web, da aggiornarsi in tempo reale, e mediante l’indicazione, sul luogo della derivazione, dell’indirizzo web stesso, nonché della corrispondenza fra livelli idrometrici misurati e portate”*;
- z) all’art. 10 comma 2 è introdotta, con un’apposita nota a piè di pagina, la specificazione che i criteri di cui allo stesso comma sono stati adottati con Decreto del Segretario Generale n. 15 del 04.04.08, disponibile per consultazione sul sito web dell’Autorità di bacino;
- aa) all’art. 10 comma 4 lett. b), sono introdotte, con apposite note a piè di pagina, le specificazioni che per *“concessioni già presenti”* si intendono le *“derivazioni esistenti”*, nel senso definito per l’art. 6 comma 1, e che per *“quantità pari a quella prevista per garantire i diritti preesistenti”* s’intende che il nuovo impianto potrà derivare purché sia sempre verificata la condizione che la portata naturale residua (cioè al netto della portata sottratta dalla nuova derivazione) che fluisce in alveo in corrispondenza dell’opera di presa esistente sia pari o superiore al valore minimo che assicura il rilascio del DMV base e modulato definiti per la presa esistente e che permette alla stessa di derivare la portata massima indicata nella concessione e precisando altresì che tale criterio non si applica nel caso in cui i titolari della concessione esistente e della nuova concessione siano i medesimi o raggiungano accordi diversi relativi alla gestione dei rispettivi impianti, nei quali casi la riduzione delle portate non è dovuta, fermo restando l’obbligo di rilascio del DMV base e modulato da parte di ciascuna delle due derivazioni;
- bb) all’art. 10, comma 4 lett. b), è introdotto, al termine, il seguente periodo: *“alcuni esempi pratici dell’applicazione di quanto sopra sono illustrati in appendice alle presenti Norme”*
- cc) all’art. 12, comma 2, lett. c) è introdotta, con un’apposita nota a piè di pagina, la specificazione che per *“derivazione già esistente”* si intende una derivazione la cui concessione sia stata rilasciata prima del 16.12.98, data di pubblicazione su GU, BURT e BURL dell’avviso di adozione del Progetto di Piano Stralcio *“Tutela dei corsi d’acqua interessati da derivazioni”*;
- dd) in Appendice alle Norme sono inseriti n. 21 disegni, riportati nell’allegato parte integrante del presente decreto, esplicativi delle disposizioni di cui agli art. 6 comma 1, 6 comma 2 lett. a) e 10 comma 4 lett. b) delle Norme stesse;

2. di trasmettere il presente atto mediante raccomandata con avviso di ricevimento ai seguenti Enti, in quanto territorialmente interessati e competenti in materia:
Provincia di Massa – Carrara – Settore Difesa del Suolo
Provincia di Lucca – Settore Difesa del Suolo
Provincia della Spezia, Area Difesa del Suolo
Provincia di Genova, Area Difesa del Suolo
3. di dare atto che le modifiche di cui al presente decreto entrano in vigore dalla data di trasmissione dello stesso agli Enti sopraelencati;
4. di dare comunicazione del presente atto al Comitato Istituzionale;
5. di rendere pubblico il presente provvedimento mediante inserimento nel sito internet dell’Autorità di Bacino, nonché mediante pubblicazione in elenco sui Bollettini Ufficiali della Regione Toscana e della Regione Liguria.

Il Segretario Generale
(Ing. Alessandro Fignani)

AF/am
Dec_15_10_adequamento_NdA_PDER